

Decreto nr. 133 Del 21/02/2022

Ufficio di Direzione

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.) EX ART.1, COMMI 859-869, DELLA LEGGE N.145/2018 E S.M.I. – BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – PRESA D'ATTO NON COSTITUZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 1, commi 859-867, della Legge n.145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, con decorrenza dall'esercizio 2021, di un nuovo accantonamento nella "Missione 20" del bilancio di previsione, denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali (F.G.D.C.) e calcolato con una percentuale, compresa tra l'1 ed il 5%, sullo stanziamento del Macroaggregato 03 (Acquisto di beni e servizi) decurtato delle spese finanziate da entrate vincolate;

Dato atto che tale accantonamento si rende obbligatorio se si verifica una delle condizioni di seguito riportate:

- a) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (lett. a) comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);
- b) pur essendo rispettata la condizione di cui alla lettera a), l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. (lett. b) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);
- c) se l'ente non ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e non ha trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture (comma 868 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018);

Atteso che, per quanto riguarda il dato del debito commerciale residuo, limitatamente alle annualità 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare i propri dati contabili previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria; mentre l'indicatore relativo al ritardo dei pagamenti deve essere rilevato unicamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.) del M.E.F.;

Considerato che questo Ente, sulla base dei dati rilevati sulla P.C.C. del M.E.F., risulta non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 e di cui al comma 868 della Legge n.145/2018-in quanto:

- lo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine degli esercizi 2020 e 2021 risulta pari a zero;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti risulta pari a - 13,02;
- l'ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione e comunicazione citati nel comma 868 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018;

Dato atto, pertanto, che questo Ente non è tenuto a costituire, nel triennio 2022 – 2024, il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (F.G.D.C.) e che, non si rende necessaria alcuna variazione di bilancio per provvedere ad adeguare nel triennio il relativo capitolo;

Richiamati:

- il decreto del Commissario straordinario dell'E.D.R. n. 49 del 24.01.2022 con cui è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024;
- la D.G.R. n. 148 del 03.02.2022 con cui il bilancio è stato approvato e reso esecutivo;

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) ed in particolare l'art. 30 della stessa che prevede l'istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (di seguito EDR) di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, i cui ambiti territoriali di competenza coincidono, rispettivamente, con quelli delle soppresse province della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 30 sopra citato che prevede che i Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R. 21/2019 curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31 della stessa legge;

Visto l'articolo 20 della L.R. 1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Richiamati:

- il D.Lgs n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
- la D.G.R. n. 468 del 27.03.2020 di nomina del dott. Augusto Viola quale Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione del Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli EDR di Udine e Pordenone a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di non costituire il Fondo Garanzia Debiti Commerciali per il triennio 2022/2024 per le motivazioni di cui in premessa;
2. di dare atto che non è necessario effettuare alcuna variazione di bilancio al fine di adeguare il capitolo del F.G.D.C.

Il Commissario straordinario
F.to Augusto Viola

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 ss.mm.ii)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.